

All. C atto dr. GIORGIO FORNI rep. 61500 del 10-4-2000

STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE

"PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA"

Art.1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "COMITATO NAZIONALE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA", quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Art. 2 La sua sede è a Roma

Art.3 L'Associazione, che non ha fini di lucro ed ha forma federativa, è centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario e antifascista.

L'Associazione si propone di realizzare la promozione e il coordinamento di iniziative culturali, politiche e giudiziarie:


a) per la difesa, lo sviluppo e la qualificazione della scuola pubblica in conformità, ai principi costituzionali;

b) per la difesa della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale nella scuola pubblica, nonché della democrazia scolastica a tutti i livelli;

c) per garantire un effettivo diritto all'istruzione pubblica, a tutti i livelli inteso come condizione necessaria per lo sviluppo democratico del Paese.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si prefigge di utilizzare spazi di qualsiasi natura, anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità affini per:

a) contribuire allo sviluppo di nuove forme di socialità nel mondo della scuola, formalizzando anche proposte ai Consigli



	scolastici, alle Associazioni professionali del mondo della	
	scuola, alle forze politiche ed agli Enti Locali, Regioni e	
	Parlamento;	
	b) promuovere, propagandare e difendere la libertà di	
	insegnamento e più in generale di conoscenza, di espressione,	
	di religione e dalle religioni con attività culturali,	
	pubblicazione ed anche con tutte le opportune azioni legali;	
	c) promuovere la socializzazione di esperienze qualificate e	
	di pratiche di lavoro nel campo della formazione;	
	d) realizzare prodotti culturali, anche in forma multimediale,	
	e attività di promozione culturale e professionale per	
	studenti e per lavoratori della scuola: in particolare corsi	
	di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.	
	Art.4 L'Associazione potrà compiere le operazioni finanziarie	
	necessarie o utili al raggiungimento di detti scopi, il tutto	
	nell'ambito delle norme fissate dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460,	
	sue modifiche o integrazioni.	
	Il Patrimonio dell'associazione è costituito:	
	a) da tutti i beni mobili che diverranno proprietà	
	dell'Associazione;	
	b) dai contributi dei soci e degli aderenti;	
	c) da elargizioni, da donazioni e da lasciti testamentari;	
	d) dai contributi dello Stato, di Enti locali, e di organismi	
	internazionali;	
	e) da eventuali fondi di riserva e a ogni altra entrata che	

concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività culturali e di solidarietà sociale di cui all'articolo 3.



Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non saranno distribuite neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre strutture che facciano parte dell'Associazione.

Art.5 Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci: i promotori ed inoltre i gruppi, le associazioni i comitati che, riconoscendosi, nelle finalità e nei principi sanciti nel presente Statuto, nel documento "Dalla Scuola del Ministero alla Scuola della Repubblica" (accluso come allegato A), e nei principi costituzionali sanciti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, aderiscono ad essa. Tali gruppi dovranno essere formalmente costituiti, anche con scrittura privata, sulla base di uno Statuto ispirato ai principi del presente atto o con essi compatibili.

Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di aderenti singoli e strutture collettive non formalizzate.

Tutti gli associati, soci e aderenti, sono tenuti a versare la quota associativa che sarà determinata annualmente.

Art.6 L'ammissione dei soci e degli aderenti è deliberata.



previa presentazione di domanda scritta, dall'Assemblea

dell'Associazione costituita con la presenza, diretta o per

delega, almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

All'atto della domanda di ammissione le strutture aspiranti

soci dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e

l'indicazione di un delegato destinato a rappresentarle in

seno all'Associazione. La delega avrà valore fino alla sua

revoca formale. Tali strutture manterranno la loro piena

autonomia organizzativa e politica, ma sono tenute a svolgere

la loro attività in modo compatibile con le finalità

dell'Associazione.

Art.7 Gli associati, soci o aderenti, che contravvengano ai

doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi

dall'Associazione con delibera dell'Assemblea, costituita con

la presenza, diretta o per delega, almeno della metà dei soci

aventi diritto al voto, su proposta motivata del Comitato

operativo sentito il parere dei Garanti.

Art.8 Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Comitato operativo;

c) il Comitato dei garanti;

d) Il Coordinatore nazionale;

e) Il tesoriere

Art.9 L'assemblea è composta dai promotori, indicati nell'atto

costitutivo, e dai rappresentanti delle strutture soci, di

volta in volta delegati dalle strutture stesse. Alle riunioni possono partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto sia gli aderenti all'Associazione sia gli associati dei gruppi, associazioni, comitati soci dell'Associazione.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione le cui decisioni saranno attuate dal Comitato operativo; si riunisce di diritto, almeno una volta l'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto finanziario redatto dal Tesoriere, su convocazione del Comitato operativo, quando è necessario per organizzare le iniziative nazionali dell'Associazione e per assicurare il coordinamento delle attività svolte per iniziativa delle strutture locali e quando lo richiede un terzo degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti ed è formalmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la riunione è valida a prescindere dal numero dei presenti. E' presieduta dal Coordinatore nazionale o, in caso di suo impedimento, da un suo membro da essa designato o dal socio più anziano.

Art.10 L'Assemblea elegge il Comitato operativo che è composto di sette membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato ha i più ampi poteri di rappresentanza, organizzazione, e amministrazione e deve dare attuazione ai programmi deliberati dall'Assemblea.

Art.11 Il Comitato elegge tra i suoi membri il Coordinatore, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e il tesoriere, che cura le attività amministrative e redige il rendiconto annuale.


Art.12 Il comitato dei Garanti è composto di cinque membri designati dai soci promotori indicati nell'Atto costitutivo; rimane in carica tre anni; ha il compito di garantire che l'Associazione continui a perseguire i fini per cui è stata costituita, senza deviazioni di sorta.

Art.12 Il conflitto insanabile in ordine alle finalità perseguite dall'Associazione ed alle modalità adottate per raggiungere lo scopo, accertato dai garanti, sarà causa di scioglimento dell'Associazione. In tale ipotesi l'Assemblea, preso atto del conflitto, dovrà procedere senza indugio allo scioglimento dell'Associazione applicando l'articolo 15 in merito alla devoluzione del patrimonio.

Art.13 Negli altri casi lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto al voto che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa. Tale patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nella difesa e del rilancio della scuola pubblica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996

Handwritten signature: Emma Morici

Handwritten signature



n. 66, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art.14 Per quanto non disposto si fa riferimento alla vigente legislazione.


Carroli Maria

Giuseppe Turchi

Piero Marito

Antonio Lallo

Stefano



Copia in conformità dell'originale spedita ai sensi di legge

in

San Giovanni Lupatoto, il 09/10/2000

Stefano

